

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1990

recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 ter, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sancisce che per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni di agrumicoltori devono rispondere a condizioni supplementari al fine di ovviare alle deficienze delle strutture di mercato; che tali condizioni sono state definite per garantire con ragionevole sicurezza che dette organizzazioni, per la portata e durata della loro attività nonché per la loro costituzione ed il loro funzionamento, contribuiscano a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione degli agrumi;

considerando che le esigenze imposte per garantire un livello minimo di stabilità e di attività delle organizzazioni di produttori, soprattutto sotto l'aspetto del numero degli aderenti e del volume della produzione, devono essere determinate in funzione delle diverse strutture delle regioni produttrici meridionali della Comunità;

considerando che, ai fini del medesimo obiettivo di stabilità e di efficienza, è necessario sia specificare i mezzi e le attrezzature necessarie che le organizzazioni dei produttori devono mettere a disposizione dei loro aderenti, sia precisare la natura delle norme che tali organizzazioni devono adottare e rendere cogenti per i loro aderenti, onde raggiungere gli obiettivi assegnati alle associazioni riconosciute, in applicazione della regolamentazione comunitaria;

considerando che l'attuazione delle misure specifiche adottate dal Consiglio, nonché di quelle del presente regolamento, implica l'obbligo assoluto per l'organizzazione di produttori di trasmettere all'autorità designata dallo Stato membro informazioni esaurienti e precise, secondo una periodicità stabilita, per consentire a detta autorità di verificare l'adempimento degli impegni assunti dall'organizzazione di produttori come condizione per il riconoscimento; che è inoltre necessario precisare le verifiche a carico dello Stato membro, nonché le comunicazioni appropriate per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri concedono il riconoscimento alle « organizzazioni di agrumicoltori » ai sensi del secondo comma che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 13 e 13 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

Per « organizzazioni di agrumicoltori » si intendono le organizzazioni di produttori la cui produzione di agrumi è relativamente più importante di ciascuna delle altre produzioni ortofrutticole.

*Articolo 2*

1. Il volume minimo di produzione agrumicola commercializzabile, nonché il numero minimo di aderenti di cui le organizzazioni di produttori devono disporre a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono indicati nell'allegato I.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, occorre prendere in considerazione la produzione media di agrumi commercializzata dall'insieme dei produttori aderenti nelle ultime tre campagne che precedono il riconoscimento.

*Articolo 3*

I mezzi necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72, comprendono almeno attrezzature destinate:

- alle operazioni di cernita, calibratura e condizionamento, aventi una capacità adeguata al volume della produzione di agrumi conferita dagli aderenti;
- all'espletamento delle attività tecniche e commerciali;
- alla contabilità centralizzata.

*Articolo 4*

1. L'organizzazione di produttori fornisce la prova dell'esistenza del fondo d'intervento previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 per il finanziamento delle operazioni di ritiro; questa prova può consistere nell'indicazione di un conto bancario riservato a queste operazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.